

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

CENTRI ESTIVI 2022


Oggi, 7 giugno 2022 alle ore 14.30, si sono incontrati in videoconferenza:

- FISM Veneto – Federazione Italiana Scuole Materne del Veneto rappresentata da Stefano Cecchin, Francesco Trivellato e Adriano Piovesan
- CISL SCUOLA, rappresentata da Paolo Nalesso e Sabrina Dall'Armi

PREMESSO CHE:

1. durante il periodo estivo, al di fuori delle attività educative e scolastiche, le istituzioni aderenti alla FISM organizzano attività di accoglienza, assistenza e ludiche. Tali attività sono regolamentate da accordi nazionali o di secondo livello;
2. si tratta di un servizio particolarmente utile e apprezzato dalle famiglie le quali, durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, possono affidare i loro bambini a strutture con organizzazione e operatori professionali;
3. l'art. 56 ultimo comma del C.C.N.L. F.I.S.M., prevede che "la contrattazione decentrata a livello regionale, potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell'attività didattica";
4. il C.C.N.L. F.I.S.M. stesso prevede il secondo livello di contrattazione mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi;
5. appurata la frequente necessità per le scuole infanzia FISM di istituire servizi socio-educativi per i bambini durante il periodo estivo, impiegando anche personale docente ed educativo;
6. le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione integrativa aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle Scuole Materne Paritarie;
7. nel comparto dei servizi socio-educativi facenti riferimento alla FISM -- per il quale è in essere un apposito CCNL sottoscritto dalla FISM medesima e dalle OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal -- il servizio di centro estivo, quale attività di accoglienza ludico-ricreativa, a carattere socio-educativo, svolto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, successivamente alla chiusura delle attività scolastiche rappresenta una oggettiva situazione di attività stagionale;
8. tale servizio richiede l'impiego di personale formato e di esperienza, che assicuri continuità e un servizio qualificato, attraverso una programmazione educativa e organizzativa specifica;
9. le attività stagionali sono regolamentate dalla legge, DPR n. 152 del 7.10.1963, nonché dai contratti collettivi di lavoro;
10. in tutti i casi, il contratto di lavoro stagionale a termine va stipulato in forma scritta e deve riportare la data del termine in mancanza della quale è considerato automaticamente a tempo indeterminato;
11. nel 2020 la FISM e le OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA o SNALS Confsal avevano sottoscritto un accordo nazionale sull'attività di centro estivo come lavoro stagionale scaduto il 31/08/2020;

Stefano Cecchin



12. nel 2021 FISM e OO.SS. avevano sottoscritto un accordo regionale sull'attività di centro estivo come lavoro stagionale scaduto il 30/09/2021.
13. la Legge 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 all'articolo 41 bis con cui è stata data la possibilità alla contrattazione collettiva di prevedere nuove causali da apporre a contratti a tempo determinato riferite a specifiche esigenze;
14. la Legge 10/2021 inserisce nel D.L. 81/2015 al comma 1 dell'art. 19 la lettera b/bis: "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51";
15. l'art. 51 del D.L. 81/2015 affida alla contrattazione collettiva di secondo livello la possibilità di individuare "specifiche esigenze" per l'apposizione delle causali che giustificano il contratto a tempo determinato.

RITENUTO CHE

La fattispecie sopra evidenziata sia indubbiamente connotata dagli elementi di stagionalità, è necessario garantire la continuità occupazionale del personale che volontariamente decide di prestare servizio estivo e del personale utilizzato in precedenza appunto per il solo servizio estivo e favorire quindi il mantenimento dei livelli occupazionali

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. A norma sensi ed effetti dell'art. 19, comma 1, lett. b-bis), e dell'art. 21 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 - così come novellato e integrato dall'art. 41-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106 - il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato oltre i 12 mesi complessivi al personale dipendente in presenza delle causali di cui all'art. 19, c. 1, lett. a), b) del D.Lgs. 81/2015 e di cui all'art. 21 del CCNL Scuole FISM, nonché per lo svolgimento delle attività dei centri estivi a carattere ludico, ricreativo ed educativo svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dagli enti gestori che applicano il CCNL FISM - OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confisal.
3. **Servizio estivo.** Fermo restando quanto disposto dal C.C.N.L. F.I.S.M. all'art. 56 lett. c) ultimo comma, si conviene che nel mese di luglio il Datore di lavoro possa richiedere al personale docente di VI livello, lo svolgimento di attività socio-educative con i bambini, ed il personale docente, su base volontaria, possa prestare la propria attività in tale periodo. L'orario settimanale di apertura della scuola verrà stabilito dall'Ente gestore in base all'attività programmata. Secondo quanto previsto dal Capitolo I Orario di lavoro - art. 56 Orario di lavoro lettera a) l'orario di lavoro del personale docente della scuola dell'infanzia è di 32 ore settimanali.
4. **Premio servizio estivo e altri periodi.** Una volta programmate le ferie e i permessi, a fronte di tale attività, esercitata nel mese di luglio oltre le 44 settimane di attività didattica, al personale del VI livello verrà corrisposto, un premio di risultato forfettario giornaliero a fronte di tale incremento di produttività di un importo pari ad € 20,00 (venti/00), al lordo di imposte e contributi, rapportata all'orario di lavoro svolto.
Lo stesso trattamento economico spetta alle educatrici disponibili a prestare l'opera diversa dalla prima infanzia qualora il servizio di nido sia programmato su 10 mesi. Detto istituto può essere esteso anche in altri periodi dell'anno in cui il calendario scolastico della scuola dell'infanzia preveda la sospensione dell'attività didattica.
5. **Fiscaltà.** I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora vengano stipulati appositi accordi integrativi di scuola firmati dalle R.S.A. o dalle organizzazioni sindacali che individuino e adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati

AdR

Stefano Cecchin

CISL Scuola

nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016.

6. **Verifica incremento.** Essenziale, come previsto nella circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
7. **Condizioni di miglior favore.** Sono confermate le condizioni di miglior favore eventualmente in atto al momento del presente accordo.
8. **Servizi del centro estivo.** Le attività del centro estivo non rientrano tra le attività ricorrenti educative e scolastiche, ma rientrano tra i servizi di accoglienza, di sorveglianza e ludici.
9. **Stagionalità dei servizi.** Per l'anno 2022 le attività dei centri estivi a carattere ludico, ricreativo ed educativo sono svolte nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dagli enti gestori che applicano il CCNL FISM - OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confasal, ed hanno le caratteristiche della stagionalità. I lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali. Ai medesimi lavoratori si applica il trattamento giuridico ed economico del CCNL FISM-OO.SS, in vigore e gli eventuali accordi territoriali e aziendali.

LE PARTI CONCORDANO ALTRESI' CHE

1. Per quanto non modificato dal presente accordo è fatto salvo e continua ad applicarsi l'accordo di secondo livello del 5 luglio 2017 riguardante le attività nei centri estivi del personale docente ed educativo;
2. **Diritto di precedenza.** Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza previsto dal D.lgs.81/2015 rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato, da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali.
3. **Periodo di prova.** La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i sei giorni lavorativi. Il periodo di prova non è richiesto al personale con contratto di lavoro stagionale che ha già prestato attività lavorativa presso l'istituto nei precedenti anni.
4. **Durata dell'accordo.** Il presente accordo è sperimentale e vale dalla data di sottoscrizione e decade il 30/09/2022. Verrà tacitamente ed automaticamente prorogato di anno in anno, salvo quanto previsto da eventuale rinnovo del C.C.N.L. F.I.S.M. o da accordo nazionale F.I.S.M. - OO.SS o da disdetta da darsi da una delle parti entro novanta (90) giorni dalla scadenza il 30 dicembre di ogni anno, permanendo peraltro un impegno di verifica congiunta al termine di ogni anno.
5. **Deposito.** Il presente accordo sarà depositato mediante procedura telematica a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 151/2015.

Le Parti si impegnano a valutare il quadro normativo in evoluzione per sollecitare la discussione per il rinnovo del CCNL FISM, la cui vigenza in ogni sua parte è confermata fino al successivo rinnovo.

Per la FISM Veneto - Federazione Italiana Scuole Materne:

Per le OO.SS:
Stefano Cecchin
CISL Scuola
Francesco Trivellato
Adriano Piovesan

Per le OO.SS:

CISL Scuola Sabrina Dall'Armi

Paolo Nalesso

